

- (8) È pertanto opportuno stabilire che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito sono equivalenti sotto tali aspetti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, a condizione che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
- (9) La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell'Unione conformemente a tale direttiva per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura.
- (10) È pertanto opportuno stabilire che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell'Unione conformemente alla direttiva 2008/90/CE, a condizione che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
- (11) La presente decisione non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (12) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### **Equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi**

Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito <sup>(\*)</sup> sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

#### Articolo 2

##### **Equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti**

I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le

<sup>(\*)</sup> A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente articolo i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

